



ORDINANZA N. 11

IL COMMISSARIO DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

- VISTO il D.M. 1129/MM in data 02.07.2003, notificato il 04.07.2003, con cui il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha proceduto a nomina del Commissario dell'Autorità Portuale di Livorno;
- PRESO ATTO che con suddetto Decreto il Commissario è stato preposto alla gestione della stessa Autorità, con affidamento dell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni indicati dalla Legge 84/94 e successive modificazioni;
- Visto l'art. 20, comma 5 della citata legge 84/94, che affida alla Autorità Portuale l'amministrazione del demanio marittimo compreso nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza;
- Visti i Decreti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 06.04.1994 e 22.10.2002 che stabiliscono gli ambiti territoriali di competenza dell'Autorità Portuale di Livorno;
- VISTO il protocollo di intesa stipulato in data 09.05.03 con il Comune di Livorno, Provincia di Livorno, ASA e ARPAT con il quale è stato definito, in applicazione dell'art. 55 del Codice della Navigazione, che gli argini, le spallette e gli scalandroni dei fossi cittadini rientrano nelle competenze dell'Autorità Portuale.;
- Visti gli artt. 6 comma 1 lettera a) e b), n. 8 comma 3 e n. 14 comma 1 della Legge 84/94

ORDINA

Art. Unico : Sugli scalandroni dei fossi cittadini E' VIETATO:

- a) L'accesso e la sosta degli autoveicoli e motocicli.
L'accesso sarà interdetto tramite la collocazione di paletti con chiusura a lucchetto.
Solo in caso di effettiva necessità è consentito l'accesso ai veicoli per il tempo strettamente necessario alle operazioni di scarico/carico.
Le chiavi dei lucchetti saranno a disposizione presso la Direzione Sicurezza dell'Autorità Portuale Livorno, Piazza del Portuale 4.
- b) Depositare contenitori, attrezzature, barche o qualsiasi altro materiale ingombrante che non sia stato preventivamente autorizzato da questa Autorità.
- c) Abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo, in particolare quelli per i quali le vigenti disposizioni in materia di tutela ambientale prevedono particolari prescrizioni in materia di stoccaggio, deposito e smaltimento (batterie, oli, vernici etc.);



**Autorità Portuale
Livorno**

- d) Utilizzare scale a pioli, ancorate agli argini, per accedere alle passerelle. L'accesso è consentito solamente dagli scalandroni o da scale a gradini preventivamente autorizzate.
- e) Utilizzare bigli di sollevamento privi delle necessarie autorizzazioni e certificazioni previste dalle norme vigenti;
- f) Utilizzare solventi di qualsiasi genere per la pulizia delle imbarcazioni, nonché la loro pitturazione a spruzzo.

I contravventori alle norme della presente Ordinanza saranno puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Livorno 16.04.04

IL COMMISSARIO
(Bruno LENZI)